

AL SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI ISERNIA

Ad integrazione dell'esposto depositato il 27.11.2009 del Comitato "Mamme per la salute e l'ambiente" ora Associazione "Mamme per la Salute e l'Ambiente Onlus" si portano all'attenzione della SV gli elementi che seguono con richiesta di considerazione degli stessi nell'ambito delle decisioni in merito all'esposto.

- Per quanto concerne l'impianto della società Energonut Spa, via dell'Energia – Zona Industriale di Pozzilli, esercente l'attività di incenerimento di rifiuti e "*biomasse*" si segnala che l'autorizzazione vigente (Determinazione Dirigenziale provinciale 310/2009 del 31.07.2009) è stata emessa quale autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 133/2005 quale impianto di coincenerimento di rifiuti. Ad avviso degli scriventi l'impianto, a seguito della ristrutturazione dello stesso, come evidente dal contenuto della domanda presentata il 9.12.2005 e nella autorizzazione sopracitata, è diventato un impianto da qualificare come di incenerimento di rifiuti speciali non pericolosi con una dimensione tale (quantità di rifiuti avviati a combustione) da farlo rientrare nell'obbligo di autorizzazione integrata ambientale (ex Dlgs 59/2005 ora titolo III-Bis del Dlgs 152/06). In altri termini il titolo autorizzativo vigente non è quello corrispondente alla tipologia di impianti esercito. A tale proposito gli scriventi hanno presentato una denuncia alla Commissione della Unione Europea in data 18.10.2010 che si allega in quanto riporta considerazioni che riteniamo utili anche nella trattazione dell'esposto (**Allegato 1**).
- Per quanto concerne l'impianto di produzione di clinker e cemento della COLACEM Spa, di Sesto Campano, la società è in possesso di una autorizzazione (Determinazione Provinciale n. 171 del 27.12.2007 – **Allegato 2**) ai sensi del Dlgs 133/2005 quale impianto di

coincenerimento e ai soli fini delle emissioni in atmosfera. L'autorizzazione riguarda il recupero energetico (coincenerimento) di una quantità entro i 25.000 t/a di CDR (combustibile da rifiuti), il limite quantitativo suddetto è stato fissato, rispetto alle precedenti autorizzazioni (ex art. 31-33 del Dlgs 22/97 ora artt. 214-216 Dlgs 152/06, c.d. "procedura semplificata") che indicavano una quantità fino a 65.000 t/a di CDR coinceneribile. La riduzione delle quantità è stata definita per evitare gli obblighi conseguenti alla entrata in vigore del DM 186 del 5.04.2006 che, introducendo l'allegato 4 nel DM 5.02.1998, aveva individuato delle soglie quantitative al di sopra delle quali non è utilizzabile la cosiddetta "procedura semplificata". La società ha presentato domanda di autorizzazione integrata ambientale in data 25.07.2007 all'Assessorato all'Ambiente della Regione Molise. Non risulta agli scriventi né il rilascio della autorizzazione né l'avvio della procedura connessa. La determinazione citata e allegata viene esplicitamente indicata come valida "fino alla data di acquisizione della Autorizzazione Ambientale Integrata".

Si rileva la situazione autorizzativa delle due società per segnalare quanto segue, a integrazione delle considerazioni ambientali e di tutela della salute già svolte nell'esposto originario.

- La procedura di autorizzazione integrata ambientale, in particolare per le attività soggette esistente, ha diverse funzioni, quelle di maggior interesse sono le seguenti:
 - a) verifica puntuale delle autorizzazioni ambientali esistenti per ricondurle ad una unica autorizzazione tenendo conto del principio della applicazione della prevenzione e riduzione dell'inquinamento, evitando la possibilità del trasferimento dell'inquinamento da una matrice ad un'altra (es. ridurre l'inquinamento atmosferico con mezzi che però incrementano l'impatto degli scarichi idrici) al fine di raggiungere l'obiettivo di un elevato livello di protezione ambientale e della popolazione.

- b) Verifica della applicazione delle migliori tecnologie disponibili (sulla base di linee guida redatte per conto della Commissione della Unione Europea o a livello nazionale) atte a ridurre gli impatti ambientali e, tenendo conto delle caratteristiche tecnologiche e la durata di vita tecnica dell'impianto, la previsione di prescrizioni atte a ricondurre l'impianto, ove necessario, a raggiungere prestazioni idonee entro tempi certi.
- c) La fissazione di limiti emissivi per le diverse matrici ambientali di interesse (emissioni, scarichi, rumore, ecc) che tengano conto delle tecnologie disponibili e applicabili al caso in esame ma anche delle caratteristiche ambientali della area limitrofa all'impianto. In tal caso possono essere prescritti limiti inferiori a quelli stabiliti dalle norme nazionali applicabili all'impianto e anche limiti inferiori alle prestazioni ottenibili dall'applicazione delle migliori tecnologie ove le criticità locali siano tali da renderle necessarie.
- d) La individuazione di dettaglio di un programma di monitoraggio a cura del gestore e di un programma di controllo da parte degli enti preposti che riguardi oltre al rispetto dei limiti emissivi disposti anche le specifiche modalità gestionali prescritte e il rispetto concreto delle migliori tecnologie disponibili individuate per l'impianto.

In sintesi si tratta di un processo valutativo che porta a una autorizzazione "*personalizzata*" che tiene conto di tutti i fattori tecnologici, ambientali, gestionali e di monitoraggi specifici per quell'impianto.

Anche se in modo diverso per i due casi in esame (per Energonut la mancata attivazione della procedura di AIA; per COLACEM il mancato completamento della procedura suddetta) il risultato è, allo stato, la mancata valutazione puntuale degli impianti e delle loro prestazioni ambientali e la mancata individuazione di prescrizioni più restrittive di quelle vigenti per effetto delle autorizzazioni (e della loro forma) vigenti, ivi incluse quelle relative al monitoraggio. In tutti i casi analoghi ove si è proceduto a rilascio di AIA per impianti esistenti sono stati sempre inserite

prescrizioni di adeguamento tecnologico, gestionale, di monitoraggio e anche limiti emissivi più restrittivi di quelli previgenti con effetti di riduzione dell'inquinamento ambientale, obiettivo della direttiva originaria e vigente (Direttive CE 1996/61, Direttiva 2008/1) da attuare (con il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti esistenti) entro il 30 ottobre 2007.

A comprova e per cercare di ovviare alla carenza palese in tema di programma vincolante di monitoraggio, per quanto riguarda l'impianto Energonut, è stato redatto un "*Protocollo di intesa per l'effettuazione del monitoraggio ambientale*" ed è in fase di approvazione un "*Piano di monitoraggio ambientale dell'area interessata dalle ricadute dell'impianto Energonut spa*" (giugno 2010) (**allegato 3**). Molti temi trattati in tale *Piano* avrebbero dovuto costituire prescrizioni contenute nella autorizzazione integrata ambientale ritenuta non dovuta dal gestore e dagli enti preposti, uno tra questi è sicuramente quello illustrato nel capitolo 5.1 riguardante il monitoraggio del sistema di misurazione delle emissioni.

Con Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 31.03.2011 (causa n. C-50/10) l'Italia è stata condannata per il mancato, integrale, adempimento nei termini e nei tempi prescritti della direttiva sulla riduzione e prevenzione integrata dell'inquinamento. Per quanto concerne gli impianti esistenti la Corte ha voluto sottolineare la inidoneità – ai fini del rispetto dell'obbligo comunitario – di atti che avevano esclusivamente funzione di proroga nella scadenza delle autorizzazioni previgenti. Il ragionamento e le conclusioni della Corte sono chiare e, per comodità, si riportano nel proseguo:

Giudizio della Corte

- 29 Occorre ricordare che dall'art. 5, n. 1, della direttiva IPPC risulta che la data di scadenza per rendere conformi gli impianti esistenti era fissata al 30 ottobre 2007 (v. sentenza 4 marzo 2010, causa C-258/09, Commissione/Belgio, punto 27).
- 30 Orbene, dalle informazioni comunicate dalla Repubblica italiana il 14 aprile e il 18 novembre 2009 emerge che soltanto una parte delle autorizzazioni preesistenti era stata riesaminata e, ove necessario, aggiornata, mentre le autorità competenti non avevano ritenuto necessario riesaminare le autorizzazioni di 608 impianti preesistenti per garantirne la conformità alla direttiva IPPC.

- 31 Nelle sue memorie, la Repubblica italiana sostiene che, nelle more della conclusione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali, e al fine di non arrecare pregiudizio alle aziende che avevano presentato tempestivamente la domanda, le autorità competenti si sono limitate a verificare l'assenza di un evidente contrasto con i requisiti della direttiva IPPC.
- 32 La Repubblica italiana aggiunge che, in ogni modo, alla scadenza del termine assegnato con il parere motivato, vale a dire al 2 aprile 2009, gli impianti esistenti ancora sprovvisti di autorizzazione integrata ambientale funzionavano nel rispetto dei requisiti della direttiva IPPC.
- 33 A tale proposito, va osservato che, come risulta dall'art. 1 della direttiva IPPC, tra i vari obblighi che il legislatore dell'Unione ha imposto agli Stati membri figurano quelli di cui all'art. 5, n. 1, di tale direttiva, finalizzati al conseguimento di un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso. Pertanto, soltanto un'esecuzione piena e conforme, da parte degli Stati membri, degli obblighi ad essi incombenti in forza della citata direttiva consentirà il raggiungimento di tale obiettivo di protezione.
- 34 Inoltre, occorre constatare, come ha fatto la Commissione, che il riesame delle autorizzazioni preesistenti consiste in una valutazione approfondita delle condizioni esistenti al momento del rilascio, con la conseguente possibilità di verificare la loro conformità ai requisiti specifici della direttiva IPPC e, quindi, l'eventuale necessità di un aggiornamento.
- 35 Dal tenore letterale dell'art. 5, n. 1, della direttiva IPPC e dalla finalità di tale disposizione risulta infatti che i requisiti relativi al funzionamento degli impianti esistenti si applicano allo stesso modo tanto in sede di esame preliminare al rilascio di un'autorizzazione integrata ambientale quanto in caso di riesame delle autorizzazioni preesistenti.
- 36 Pertanto, la mera verifica delle autorizzazioni preesistenti, diretta esclusivamente a valutare l'assenza di un evidente contrasto con i requisiti della direttiva IPPC, non appare adeguata al fine di garantire il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 5, n. 1, di tale direttiva.
- 37 Ciò premesso, l'argomento della Repubblica italiana secondo il quale gli impianti esistenti rispettano gli ulteriori obblighi di legge introdotti successivamente e, pertanto, il loro funzionamento sarebbe conforme ai requisiti della direttiva IPPC, non può essere accolto. Tale verifica delle autorizzazioni preesistenti non consente infatti di accertare la conformità del funzionamento degli impianti esistenti ai requisiti della direttiva IPPC. Ciò vale a maggior ragione in quanto, come sottolineato dalla Commissione, la Repubblica italiana non ha fornito e nemmeno menzionato informazioni quali il riferimento delle procedure di riesame e l'indicazione dei motivi in base ai quali le autorizzazioni preesistenti non necessitavano di un adeguamento.
- 38 Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, occorre considerare fondato il ricorso proposto dalla Commissione.
- 39 Si deve pertanto dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le misure necessarie affinché le autorità competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma degli artt. 6 e 8 della direttiva IPPC, ovvero, nei modi opportuni, mediante il riesame e, se del caso, l'aggiornamento delle prescrizioni, che gli impianti esistenti ai sensi dell'art. 2, punto 4, di tale direttiva funzionino secondo i requisiti di cui agli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14, lett. a) e b), e 15, n. 2, della medesima, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 5, n. 1, della citata direttiva.

In altri termini, per effetto della mancata procedura di AIA per la Energonut e per i ritardi, censurati dalla Corte di Giustizia Europea, del rilascio della AIA per la Colacem, entrambi gli impianti sono in esercizio per prescrizioni non idonee ovvero senza aver verificato puntualmente tali impianti e

senza garantire un elevato livello di protezione ambientale e della popolazione, procrastinando interventi e mantenendo impatti che avrebbero potuto essere ridotti alla data odierna.

Nel caso della Colcema è la stessa Provincia di Isernia a esplicitare tale carenza, nella comunicazione prot. 5930 del 10.03.2009 (**allegato 4**) nel confermare la attuale validità della Determinazione n. 171 del 27.12.2007 si afferma che *“resta inteso che l’effettivo esercizio delle operazioni di recupero rifiuti in tale complesso industriale si ritiene consentito in vigenza di titoli amministrativi di assenso al processo produttivo dell’attività dello stabilimento nella sua interessa, eventualmente assunti da altre competenti Autorità”*, un modo, ancorchè criptico, di segnalare che alla Provincia non risulta alcuna autorizzazione integrata ambientale del cementificio in questione.

Un recente documento evidenzia quali siano alcune delle conseguenze di tali discrasie autorizzative.

- Con rapporto di prova RG 4496/09 del 8.02.2010 (**Allegato 5**) l’ARPA Puglia ha reso noto i risultati di rilievi alle emissioni di microinquinanti. Tra questi rilievi sono comprese le diossine (PCDD/F) la cui concentrazione, presso il punto di emissione A1 – linea di cottura clinker – della COLACEM Spa di Sesto Campano, è risultata elevata. La concentrazione misurata è stata pari a 0,1229 nanog/Nmc PCDD/F I-TE a fronte di un limite (DLgs 133/05) di 0,1 nanog/Nmc. Il laboratorio commenta il dato in questo modo : *“il parametro PCDD/F (Tossicità equivalente), tenuto conto dell’incertezza di misura e quindi al netto della stessa, risulta inferiore al Valore Limite di Emissione (VLE) previsto dal DLgs 133/05 Allegato I.4”*. L’incertezza è stata infatti indicata in *“122,9 ± 36,7 pg TE/Nmc”* (30 % del valore misurato), infatti sottraendo 0,036,7 nanog/Nmc dal valore misurato si ottiene 0,0862 ng/Nmc, un valore inferiore del 14 % rispetto al VLE.

Va però evidenziato che l’incertezza, caratteristica di ogni complessa procedura analitica (dal prelievo, alla conservazione dei campioni alla analisi vera e propria), significa che il valore “reale”

non è puntuale ma si colloca in un range di valori tutti plausibili. Un range che ha un margine inferiore (valore analitico – incertezza) e un margine superiore (valore analitico + incertezza); infatti l'incertezza del dato in questione viene espressa come segue “ $122,9 \pm 36,7 \text{ pg TE/Nmc}$ ”, il valore reale si colloca tra un minimo di $122,9 - 36,7 \text{ pg} = 86,2 \text{ pg}$ (0,0862 ng) e un massimo di $122,9 + 36,7 \text{ pg} = 159,6 \text{ pg}$ (0,1596 ng). La conformità di un dato non si esprime esclusivamente in termini di individuazione del margine inferiore del range e confronto con il valore limite prescritto. La gestione delle incertezze nelle misurazioni è oggetto di linee guida sulle migliori tecnologie disponibili ovvero è parte delle valutazioni e delle prescrizioni in sede di rilascio di AIA. Sono diversi i documenti che hanno trattato della questione come quelle redatte dalla Commissione Nazionale istituita dal Ministero dell'Ambiente e licenziate in data 15.04.2003 e le Linee Guida ISPRA “*L'analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura*”, 2009.

In sintesi (si rimanda all'**Allegato 6** ed in particolare alla figura di pagina 9) va definito un “*intervallo di incertezza*” o “*guard band*” inferiore e superiore al valore limite per verificare se, dati i valori risultanti dalla incertezza analitica, il dato sia sicuramente conforme o non conforme (al di sotto o al di sopra del valore limite per l'intero range di incertezza) oppure sia in una condizione di “*prossimità*” al valore limite (il range interseca in modo significativo il valore limite).

Nel caso di specie il valore trovato corrisponde al caso 3 illustrato nell'allegato 6 e, secondo le linee guida citate, determinerebbe la necessità di un approfondimento nella valutazione del dato prima di definire lo stesso come dato “*conforme*” al valore limite.

Definire, come va definito, nella AIA quale sia l'intervallo di incertezza da applicare e quali siano gli eventuali interventi necessari in caso di valore che rientri nell'intervallo di incertezza significa fornire al rilievo analitico di controllo il valore pieno che gli assegna la normativa.

Il mancato rilascio della AIA, per entrambi gli impianti (nel caso della COLACEM Spa l'analisi riportata evidenzia la concretezza della questione), determina che le attività di monitoraggio, ancorchè effettuato con le modalità e per i parametri indicati dalle norme applicabili, non può esplicare pienamente la sua funzione che è anche di tutela dell'ambiente e delle popolazioni esposte in quanto permetterebbe interventi correttivi e/o di approfondimento analitico per avere certezza del mancato superamento del limite (tanto più quando si tratta di misurazioni discontinue, ripetute solo 3-4 volte l'anno).

Per quanto qui esposto si rinnova la richiesta formulata con l'esposto depositato il 27.11.2009 di verificare se vi siano violazioni di legge ed in particolare delle norme ambientali applicabili e contenute attualmente nel DLgs 152/2006.

Si allega:

1. copia della denuncia alla Commissione delle Comunità Europee riguardante inadempimenti del diritto comunitario e nota di riscontro del 17.11.2010;
2. Determinazione Provinciale n. 171 del 27.12.2007;
3. Piano di monitoraggio ambientale dell'area interessata dalle ricadute dell'impianto Energonut spa, giugno 2010;
4. Comunicazione Provincia di Isernia prot. 5930 del 10.03.2009;
5. Estratto Rapporto di prova RG 4496/09 del 8.02.2010, ARPA Puglia;
6. Linee Guida ISPRA *“L'analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura”*, 2009.

Venafro 23, maggio 2011

Il presidente